01-GIU-2023
da pag. 30 / foglio 1

ItaliaOggi

Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)

DATA STAMPA
www.datastampa.it

Imballaggi, sul contributo Conai conta la funzione

L'imballaggio è il prodotto adibito a contenere e proteggere beni destinati alla circolazione di mercato. Lo ha affermato la Cassazione civile Sez. III n. 12458 del 9 maggio 2023.

La questione sottoposta al giudice di legittimità è se la nozione di imballaggio debba intendersi in modo astratto, sulla base della mera funzione del proteggere. Oppure, se dipenda anche dal contenuto effettivo e non dal solo contenitore. Il caso riguarda dei contenitori in polietilene e pallets destinati alla raccolta, movimentazione, lavorazione e immagazzinaggio di prodotti ortofrutticoli all'interno del ciclo produttivo agricolo, estranei perciò al circuito commerciale e/o di vendita.

Definire un contenitore imballaggio significa assoggettarlo al contributo ambientale Conai, il cosiddetto Cac.

Secondo la Suprema Corte la formulazione letterale della direttiva Ue «imballaggi» (n. 2018/852 che modifica la direttiva 94/62/CE) è inequivoca nella direzione di «guardare» al contenuto effettivo e non al mero contenitore. Infatti, il riferimento costante è alla nozione di «merce», cui si correla il richiamo agli «imballaggi immessi sul mercato nella Comunità», alla «unità di vendita» ed al «punto di vendita».

La sentenza testualmente evidenzia che: «Non rileva la funzione di contenente e protezione in sé, ma la destinazione di ciò che è contenuto e protetto alla circolazione e dunque al mercato, sia questo quello delle materie prime o quello dei prodotti finiti, ovvero quello degli stadi intermedi fra queste due condizioni».

I giudici di legittimità intervengono anche in riferimento agli imballaggi «utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici e a qualsiasi altro livello», citati nell'art. 2 della direttiva; in base alla pronuncia del Palazzaccio questa nozione: è tale da comprendere la generalità degli imballaggi, i quali siano tuttavia «immessi sul mercato nella Comunità» e, quindi, che si tratti di beni destinati alla circolazione di mercato.

La funzione del contenere e proteggere all'interno del ciclo produttivo esula, dunque, dalla nozione di imballaggio rilevante per la disciplina in esame, né l'attività produttiva può rientrare nel concetto di «manipolazione», che rinvia chiaramente alla sottoposizione della merce a trattamento ai fini dell'imballo e della messa in circolazione.

La sentenza va più in profondità e distingue anche il caso di mero stoccaggio da quello in attesa di essere venduto: «Se si tratta di mero stoccaggio, senza destinazione al mercato, l'eventuale contenitore e protezione fuoriesce dalla disciplina in questione. Se invece si tratta di prodotto per l'appunto "in attesa di essere venduto", il bene ha ormai acquistato la qualità di merce ed attende di essere immesso sul mercato. In tal caso l'imballaggio diventa rilevante ai fini della disciplina in considerazione». Questa sentenza è di grande interesse nel momento in cui a Bruxelles l'iter di revisione della normativa sugli imballaggi è partito e la proposta della Commissione è all'esame dell'Europarlamento.

Giorgio Ambrosoli

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1763 - T.1674

Superficie 23 %